



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO
Sezione staccata di Pescara

N.D...689/06.....

N.R.G.345e441/1998

composto dai magistrati:

- Antonio CATONI presidente
- Michele ELIANTONIO consigliere
- Dino NAZZARO consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio proposto con ric. 345 e 441 del 1998 da MARINARO Lucia Calogera, costituita con l'avv. Giulio CERCEO, come in ricorso;

CONTRO

IL COMUNE DI SALLE, quale rappresentato, in giudizio con l'avv. Walter PUTATURO, come in atti (ric. 345/98);

RAVIELE Mauro, costituito con l'avv. Walter PUTATURO (ric. 345/98);

PER L'ANNULLAMENTO

-della deliberazione consiliare n. 7/21.3.1998 (decadenza da consigliere comunale) –ric. 345/98-;

-della delibera consiliare n. 8/21.3.1998 (surroga con Raviere Mauro) – 441/98-;

visto i ricorsi, le costituzioni avversarie, le memorie ed i documenti depositati; udito alla udienza del 26 ottobre 2006 il consigliere Dino NAZZARO e gli avv. G. CERCEO e W. PUTATURO;

visto le conclusioni rassegnate;

ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in

FATTO e DIRITTO

-la decadenza è stata comminata per l'assenza a tre successive sedute consiliari, ritenendosi non valide le ragioni giustificative (art. 289 T.U. 1915).

La decisione è contestata in quanto la norma non sarebbe riferibile al consigliere comunale e, comunque, nella fattispecie vi sarebbe il giustificato motivo per la terza assenza; il consiglio comunale del 5.3.1998 (seconda assenza), inoltre, non è stato tenuto per mancanza del numero legale e la proposta di decadenza (art. 160 R.D n. 297, mantenuto in vita dall'art. 2, comma 2^a L. n. 142/1990) non è stata giudizialmente notificata all'interessata o, comunque, sarebbe mancato l'avvio del procedimento (L. n. 241/1990).

IL provvedimento sarebbe, inoltre, carente di ogni motivazione in punto di non validità della giustificazione inviata; di qui, per derivazione, la nullità della delibera di surroga.

Le avverse difese oppongono la validità della decisione, tesa a combattere l'assenteismo, e che il reale controinteressato sarebbe Passante Dino, subentrato a D'Addario Marisa, e non Raviele Mauro.

__L'interesse alla decisione discende dalla concessa misura cautelare (ord. N. 227/1998), che, in assenza di ulteriori atti definitivi da parte dell'Amministrazione ed in presenza di una pronuncia di improcedibilità del gravame, verrebbe a perdere efficacia "ex tunc".

In punto di ammissibilità va osservato che la figura del controinteressato non emerge dall'atto impugnato (ric. 345/98) e la surrogazione costituisce oggetto di altra e successiva delibera, parimente impugnata (ric. 441/98); i gravami vanno riuniti e l'eccezione avversaria deve essere disattesa, poiché, al momento dell'adozione della prima delibera impugnata, Passante Dino è nella posizione di una mera aspettativa per l'adozione di un atto ulteriore e specifico.

Passando al merito della vicenda, la stessa difesa del Comune riconosce che in materia non sussiste una norma statutaria che disciplini la fattispecie; deve, pertanto, di necessità farsi ricorso ai principi generali.

Se, invero, si ritiene valida, nella fattispecie, la regola delle tre assenze consecutive, corrispondente ad una sessione ordinaria, fatte senza giustificati motivi, quale in effetti applicata, e che l'art. 160 R.D. n. 297 sia stato espressamente abrogato (art. 64 L. n. 141/90), non può non applicarsi, considerato il principio del giusto procedimento, la normativa di cui alla L. n. 241/1990.

Essa, infatti, ha portata generale, stante la "vis espansiva" del valore della "democrazia amministrativa partecipativa", che implica il necessario preventivo coinvolgimento dell'interessato, in modo che l'atto finale sia frutto di un rapporto dialettico e meditato, specie per quel che attiene, nel caso concreto, la giustificazione adottata (suscettibile di ulteriori chiarimenti e/o verifica).

Chiarito l'aspetto procedimentale, va, altresì, aggiunto che non è possibile considerare, nel computo, la convocazione andata deserta e spostata al giorno successivo; esso, invero, costituisce, in uno ai possibili chiarimenti, altro aspetto che avrebbe meritato un approfondimento, possibile proprio in sede di contraddittorio "in procedendo".

Conclusivamente i ricorsi vanno accolti e le spese, compensate nei confronti di Raviere Mauro, costituitosi nel primo gravame (345/98), seguono la soccombenza del Comune, in entrambe le cause.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara,

-riunisce i ricorsi in epigrafe;

-accoglie entrambi i gravami e per l'effetto annulla gli atti impugnati, stante la nullità derivativa del provvedimento di surroga;

-condanna il Comune di Salle, quale rappresentato, al pagamento delle spese del giudizio, per i ricorsi riuniti, a titolo di onorari di avvocato, diritti di procuratore e spese vive, in favore della ricorrente. che si liquidano in complessivi €4000(quattromila);

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 26 ottobre 2006.

-Antonio CATONI presidente

-Dino NAZZARO consigliere estensore

IL Segretario di udienza

Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 07.11.2006

IL Direttore di Segreteria